

ASSEMBLEA D'AMBITO

Verbale della Deliberazione n. 4 del 02 aprile 2009

Oggetto: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SpA. Autorizzazione alla gestione congiunta, con la società Garda Uno Spa, dell'impianto di depurazione e di trattamento rifiuti di Peschiera del Garda.

L'anno **duemilanove**, il giorno **due**, del mese di **aprile**, alle ore **quindici**, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via Sommacampagna, 61, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", a seguito di convocazione del Presidente dell'AATO Veronese, prot. n. 0440.09 del 20 marzo 2009.

Presiede la seduta il Presidente dell'AATO Veronese Flavio Tosi, il quale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore dell'AATO Veronese, dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Flavio Tosi

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 03.04.2009 mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'Autorità, nella sede della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Verona, li 03.04.2009

Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il giorno 14/04/2009 in seguito a pubblicazione sul sito ed all'albo della dell'Autorità, all'albo della Provincia di Verona ed all'albo del Comune di Verona.

Verona, li 14/04/2009

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

AATO VERONESE

Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” - Servizio idrico integrato

Proposta di deliberazione

OGGETTO: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SpA. Autorizzazione alla gestione congiunta, con la società Garda Uno Spa, dell'impianto di depurazione e di trattamento rifiuti di Peschiera del Garda.

Sentita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno, dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

VISTA la Convenzione tra l'AATO Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato dell'Area del Garda, siglata in data 15 febbraio 2006 dall'AATO medesimo e dalla società Azienda Gardesana Servizi SpA, ed in particolare:

- l'art. 2, comma 2, che dispone che il servizio idrico integrato debba essere gestito secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme vigenti, delle direttive dell'Autorità d'Ambito e della Convenzione stessa;
- l'art. 4, comma 3, che obbliga il gestore a dare tempestiva comunicazione in merito alle modifiche del proprio assetto societario, nonché in merito alle modifiche dello statuto societario;
- l'art. 6, comma 2, che obbliga altresì il Gestore a realizzare la parte più rilevante della propria attività nei confronti degli Enti pubblici affidatari del servizio, a conformare la propria attività a criteri di efficienza ed efficacia e a raggiungere l'equilibrio economico e finanziario della gestione;

VISTO, ancora, l'art. 11, comma 2 della succitata Convenzione, il quale prevede che:

- il Gestore è tenuto, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del Decreto legislativo n. 267/2000, a realizzare la parte più importante della propria attività nei confronti dell'AATO Veronese;
- per la restante parte il gestore può svolgere servizi per conto terzi, previa autorizzazione dell'Autorità, purché dette attività non pregiudichino l'erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non determinino maggiori costi per gli utenti;
- dei servizi per conto terzi svolti dal gestore, debitamente autorizzati, venga tenuta apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico integrato;

VISTI infine:

- l'art. 22, che prevede che il trattamento dei reflui speciali liquidi per conto terzi presso gli impianti di depurazione dell'ATO Veronese debba essere preventivamente ed espressamente autorizzato;
- l'art. 51, il quale vieta al Gestore di cedere o sub-concedere, parzialmente o totalmente, il servizio idrico integrato oggetto della convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima;

PREMESSO CHE:

- il depuratore di Peschiera del Garda, sito in località Paradiso, tratta i reflui fognari provenienti sia dalla sponda veronese, sia dalla sponda bresciana del Lago di Garda;
- la proprietà del suddetto impianto di depurazione è suddivisa al 50% tra Azienda Gardesana Servizi SpA e Garda Uno SpA, società a capitale interamente pubblico di proprietà degli Enti locali della sponda bresciana e che gestisce il servizio idrico integrato per il sub-ambito bresciano del Lago di Garda;
- analogamente, sino all'anno 2007 tutti i costi ed i ricavi di gestione dell'impianto venivano ripartiti al 50% tra le due citate aziende;
- a partire dal 1995 la gestione dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda è stato assicurato dal Consorzio Garda Uno – oggi trasformato in SpA – che ha assunto il personale ed acquistato i mezzi necessari con proprie risorse finanziarie;
- Azienda Gardesana Servizi SpA non ha mai partecipato direttamente alla gestione, limitandosi al pagamento della propria quota di spese, fissata convenzionalmente in misura pari al 50% delle spese sostenute dalla società Garda Uno SpA che periodicamente fatturava ad Azienda Gardesana Servizi SpA quanto dovuto;
- a seguito della stipula della Convenzione a regime di gestione del servizio idrico integrato, la quale ha imposto i vincoli di cui agli articoli sopra richiamati, ed anche a seguito delle segnalazioni da parte dell'AATO Veronese, Azienda Gardesana Servizi SpA e Garda Uno SpA hanno deciso di costituire una società consortile a responsabilità limitata, denominata Depurazioni Benacensi srl, cui affidare la gestione delle attività di depurazione delle acque reflue urbane e trattamento dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi e non tossico nocivi;

VISTO l'atto, - stipulato da Azienda Gardesana Servizi SpA e Garda Uno SpA in Brescia in data 03 dicembre 2007 (atto n. 87818/21924 di repertorio), agli atti del presente provvedimento - di costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata Depurazioni Benacensi srl, con sede legale in Peschiera del Garda, località Paradiso, con durata sino al 31 dicembre 2030, nonché lo Statuto "Allegato C" all'atto costitutivo medesimo;

VISTO altresì l'atto di comodato di ramo d'azienda (atto n. 11854/7962 di repertorio), agli atti al presente provvedimento, siglato in data 23 settembre 2008 dalle tre predette società ed avente ad oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito, da parte di Azienda Gardesana Servizi SpA e Garda Uno SpA ed a favore della società Depurazioni Benacensi srl, del ramo d'azienda consistente nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività di depurazione acque reflue urbane e trattamento rifiuti liquidi speciali non pericolosi e non tossico nocivi svolte presso Peschiera del Garda, in località Paradiso;

PRESO ATTO, dall'esame della documentazione agli atti del presente provvedimento e sopra richiamata, che:

- il capitale sociale di Depurazioni Benacensi srl, di € 100.000, viene sottoscritto dalla società Garda uno SpA per la quota pari ad € 50.000 e dalla società Azienda Gardesana Servizi SpA per la quota pari ad € 50.000 (art. 5 atto costitutivo);
- l'art. 9 dello Statuto prevede che debba considerarsi in ogni caso inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico, vietando altresì la trascrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote effettuato in divieto della previsione suddetta;

- l'art. 18 prevede, a tutela dei diritti attribuiti ai soci fondatori, che per modificare i diritti attribuiti ai singoli soci sia necessario il consenso di tutti i soci medesimi;
- gli artt. 13-33 dello Statuto disciplinano in maniera esaustiva l'organizzazione della società in argomento, ed in particolare la composizione, le funzioni ed i poteri dell'Assemblea dei soci, dell'organo amministrativo, del Direttore Generale, nonché dell'organo di revisione;
- l'art. 33 dello Statuto, nello specificare che la società non persegue scopi di lucro, stabilisce che gli eventuali utili risultanti dal Bilancio annuale saranno accantonati ad una riserva speciale vincolata alla realizzazione di investimenti finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale;

CONSIDERATO che la gestione, da parte di Azienda Gardesana Servizi, del servizio di depurazione e del servizio conto terzi di trattamento dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi e non tossico nocivi mediante la società Depurazioni Benacensi srl rappresenta una soluzione adeguata per garantire la gestione amministrativa congiunta tra le due società, Azienda Gardesana Servizi e Garda Uno, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità;

CONSIDERATO inoltre che la predetta società Depurazioni Benacensi srl potrà gestire anche gli altri impianti di depurazione affidati ad Azienda Gardesana Servizi SpA senza perdere, per ciò solo, le caratteristiche di società strumentale che eroga le proprie prestazioni esclusivamente nei confronti degli enti soci;

VALUTATO comunque che l'erogazione del servizio di depurazione acque reflue urbane e del servizio conto terzi di trattamento dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi e non tossico nocivi, da parte di Azienda Gardesana Servizi mediante la società Depurazioni Benacensi srl, possa essere autorizzata da questa Assemblea d'Ambito a condizione che vengano rispettati i seguenti obblighi:

- a. divieto di cedere o sub-concedere, parzialmente o totalmente, il servizio oggetto dell'affidamento - così come previsto all'art. 51 della Convenzione di gestione - sotto pena di immediata risoluzione del contratto siglato dalle due società Azienda Gardesana Servizi SpA e Garda Uno SpA;
- b. che la società Depurazioni Benacensi srl non possa erogare servizi a terzi oltre a quello di depurazione delle acque reflue urbane e del trattamento dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi e non tossico nocivi oggetto dell'affidamento;
- c. che sia vietata la cessione a terzi di quote societarie oltre ai due soci fondatori;
- d. che sia redatta la contabilità secondo le indicazioni della Convenzione di gestione e secondo le indicazioni fornite dal COVIRI e del metodo tariffario ministeriale;
- e. che l'attribuzione dei costi sia effettuata secondo parametri il più possibile oggettivi, tali da garantire la piena proporzionalità tra servizio erogato e costi attribuiti, in ossequio al principio di chi inquina paga;
- f. che sia infine garantito all'AATO Veronese l'accesso alle informazioni secondo le modalità previste dal Contratto di servizio a regime;

UDITA la relazione del Direttore dell'AATO, Dott. Ing. Luciano Franchini;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

UDITI gli interventi succedutisi;

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea, Flavio Tosi;

POSTO, quindi, ai voti l'approvazione del presente provvedimento, si ottiene il seguente esito:

- Enti presenti n. 34 , per abitanti rappresentati n. 511.006;
- Voti favorevoli n. 34 , per abitanti rappresentati n. 511.006;
- Astenuti n. 00, per abitanti rappresentati n.000. 000;
- Contrari n. 00, per abitanti rappresentati n. 000.000;

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. DI PRENDERE ATTO della costituzione – con atto notarile del 3 dicembre 2007 n. 87818/21924 di repertorio - tra le società Azienda Gardesana Servizi SpA e Garda Uno SpA, della società Consortile a responsabilità limitata denominata Depurazioni Benacensi srl con sede legale in Peschiera del Garda, località Paradiso, con durata sino al 31 dicembre 2030, nonché dello Statuto “Allegato C” all'atto costitutivo medesimo.
2. DI PRENDERE ATTO, inoltre, dell'atto di comodato di ramo d'azienda siglato in data 23 settembre 2008 dalle tre predette società - n. 11854/7962 di repertorio - ed avente ad oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito, da parte di Azienda Gardesana Servizi SpA e Garda Uno SpA ed a favore della società Depurazioni Benacensi srl, del ramo d'azienda consistente nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività di depurazione acque reflue urbane e trattamento rifiuti liquidi speciali non pericolosi e non tossico nocivi svolte presso Peschiera del Garda, in località Paradiso;
3. DI AUTORIZZARE, ai sensi della Convenzione tra l'AATO Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato dell'Area del Garda, la società Azienda Gardesana Servizi SpA alla gestione del depuratore di Peschiera del Garda e degli impianti necessari per l'erogazione, nell'Area del Garda, del servizio di depurazione acque reflue urbane e del servizio conto terzi di trattamento rifiuti liquidi speciali non pericolosi e non tossico nocivi, mediante la società Depurazioni Benacensi srl, a condizione che vengano rispettati i seguenti obblighi:
 - a. divieto di cedere o sub-concedere, parzialmente o totalmente, il servizio oggetto dell'affidamento - così come previsto all'art. 51 della Convenzione di gestione - sotto pena di immediata risoluzione del contratto siglato dalle due società Azienda Gardesana Servizi SpA e Garda Uno SpA;
 - b. che la società Depurazioni Benacensi srl non possa erogare servizi a terzi oltre a quello di depurazione delle acque reflue urbane e del trattamento dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi e non tossico nocivi oggetto dell'affidamento;
 - c. che sia vietata la cessione a terzi di quote societarie oltre ai due soci fondatori;

- d. che sia redatta la contabilità secondo le indicazioni della Convenzione di gestione e secondo le indicazioni fornite dal COVIRI e del metodo tariffario ministeriale;
 - e. che l'attribuzione dei costi sia effettuata secondo parametri il più possibile oggettivi, tali da garantire la piena proporzionalità tra servizio erogato e costi attribuiti, in ossequio al principio di chi inquina paga;
 - f. che sia infine garantito all'AATO Veronese l'accesso alle informazioni secondo le modalità previste dal Contratto di servizio a regime.
4. DI DISPORRE CHE la durata dell'autorizzazione abbia validità pari alla durata - prevista all'art. 3 della Convenzione di gestione - dell'affidamento del servizio idrico integrato ad Azienda Gardesana Servizi SpA.
5. DI DISPORRE inoltre che, qualora si verificasse la violazione di taluno degli obblighi elencati al punto 3. del presente dispositivo, si dia applicazione, previa diffida, a quanto previsto all'art. 57 della Convenzione tra l'AATO Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato.
6. DI DARE OPPORTUNA COMUNICAZIONE ad Azienda Gardesana Servizi SpA dell'autorizzazione oggetto del presente provvedimento.
7. DI INVITARE, infine, Azienda Gardesana Servizi SpA ad adeguare lo Statuto della società Depurazioni Benacensi srl al fine di recepire le indicazioni formulate da questa Assemblea d'Ambito con il presente provvedimento.

Verona, lì 02.04.2009

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Flavio Tosi

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

Seduta n. 1 del 2 aprile 2009

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SpA. Autorizzazione alla gestione congiunta, con la società Garda Uno Spa, dell'impianto di depurazione e di trattamento rifiuti di Peschiera del Garda.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, lì 31 marzo 2009

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accerta la **NON RILEVANZA** della proposta in esame.

Verona, lì 31 marzo 2009

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini